

# Direttive

**dell'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP**

**1° gennaio 2007**

**1/2007 – alla revisione interna <sup>1</sup>**

**Basi legali:** Articolo 4 cpv. 2 lett. b LSA, articolo 5 cpv. 2 LSA  
Articolo 14 cpv. 1 lett. a LSA, articoli 67 e 75 LSA  
Articolo 27 cpv. 1 periodo 2 nonché cpv. 2 e 3 LSA  
Articolo 29 cpv. 4, LSA  
Articoli 68 e 76 LSA  
Articolo 191 cpv. 1 e 2 OS  
Articolo 204 OS

**Decreto del:** 12 dicembre 2006

**Entrata in vigore:** 1° gennaio 2007

<sup>1</sup> "Organo di revisione interno" e "ispettorato" (art. 27 cpv. 1 LSA), "audit interno" e "revisione interna" sono sinonimi. Nella presente direttiva si utilizza il termine "revisione interna".



## 1 Situazione iniziale

L'articolo 27 LSA prescrive alle imprese di assicurazione di nominare un organo di revisione interno indipendente dalla gestione. In singoli casi giustificati, l'autorità di sorveglianza può esonerare un'impresa di assicurazione dall'obbligo di istituire la revisione interna. La revisione interna allestisce, almeno una volta all'anno, un rapporto sulla sua attività e lo presenta all'ufficio di revisione esterno.

La disposizione relativa al sistema di controllo interno, anch'essa menzionata nell'articolo 27, è precisata nella direttiva n. 15/2006 relativa alla Corporate Governance, alla gestione dei rischi e al sistema di controllo interno (disponibile unicamente in francese e in tedesco).

L'obbligo di istituire la revisione interna vale anche per i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi. In questo caso, l'UFAP si basa sulla sua competenza conforme agli articoli 68 e 76 LSA di emanare prescrizioni concernenti la vigilanza sui processi interni ai gruppi e sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo.

Nell'impostare la revisione interna occorre tener conto della complessità e delle dimensioni dell'impresa di assicurazione, del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo nonché del principio della proporzionalità.

## 2 Scopo

La presente direttiva concretizza le disposizioni in materia di diritto di sorveglianza relative alla revisione interna. Essa intende garantire uno standard minimo della revisione interna basato su principi.

## 3 Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni sono applicate alle imprese di assicurazione, ai gruppi assicurativi e ai conglomerati assicurativi che sono sottoposti in Svizzera alla sorveglianza in materia di assicurazioni. Per le casse malati che esercitano affari assicurativi secondo la LCA vige la regolamentazione della circolare 11/2006 dell'UFAP del 1° novembre 2006. Le presenti disposizioni sono applicabili anche alle filiali svizzere di imprese di assicurazione con sede all'estero.

## 4 Definizione

La revisione interna è uno strumento di controllo del consiglio d'amministrazione. Essa esegue verifiche obiettive, indipendenti e orientate al rischio dei processi e delle strutture di un'impresa di assicurazione, di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo. Sostiene l'organizzazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi e a tal fine, grazie a un approccio sistematico e orientato agli obiettivi, analizza e valuta l'effettività della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno, dei processi dirigenziali e di sorveglianza e allestisce il relativo rapporto.

Opera su mandato del consiglio d'amministrazione o del comitato di verifica (comitato di audit) e presenta loro un rapporto.

## 5 Disposizioni relative alla revisione interna

Per l'impostazione della revisione interna valgono quale standard le seguenti disposizioni e, a loro complemento, le direttive dell'ASRI<sup>2</sup> concernenti la revisione interna.

### 5.1 Organizzazione

Il responsabile<sup>3</sup> della revisione interna è nominato dal consiglio d'amministrazione. La revisione interna è sottoposta direttamente al consiglio d'amministrazione e svolge i compiti di controllo e di revisione ad essa assegnati.

Al fine di garantire la collaborazione tra il consiglio d'amministrazione e la revisione interna delle imprese di assicurazione, dei gruppi assicurativi o dei conglomerati assicurativi può essere utile istituire un comitato di verifica (comitato di audit), formato da membri del consiglio d'amministrazione che si incontrano regolarmente con i responsabili della revisione interna.

Se vi è già un comitato di verifica, si raccomanda che questi presenti almeno una volta all'anno all'attenzione del consiglio d'amministrazione un rapporto sulla sua attività e sui risultati della revisione interna.

Si raccomanda che il consiglio d'amministrazione o il comitato di revisione discuta i rapporti della revisione interna. Occorrerebbe creare dei processi che garantiscano che le raccomandazioni formulate nei rapporti siano trattate e che gli eventuali provvedimenti siano disposti in tempo utile.

Raccomandiamo di fissare le basi necessarie per la revisione interna (importanza e scopo, campo d'attività e competenze, organizzazione, settori di compiti, elenchi degli obblighi, rapporti ecc.) in un regolamento (audit charter) e di farlo approvare dal consiglio d'amministrazione.

La revisione interna è indipendente sul piano organizzativo dall'attività operativa. Essa lavora in modo indipendente dai processi delle attività giornaliere. Dispone di un diritto illimitato di consultazione e di revisione all'interno dell'impresa di assicurazione. Le devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per adempiere i suoi obblighi di revisione.

L'esercizio della funzione di revisione interna è inconciliabile con quella di attuario responsabile.

### 5.2 Requisiti del personale e standard professionali

La revisione interna deve essere dotata di sufficiente personale e di personale sufficientemente specializzato. Le revisioni devono essere effettuate con la diligenza professionale necessaria. La qualifica tecnica e quella dirigenziale dovrebbero essere conformi ai seguenti principi:

<sup>2</sup> ASRI = Associazione svizzera di revisione interna.

<sup>3</sup> Le denominazioni delle funzioni, sia quelle di genere maschile (capo) sia quelle di genere femminile (persona), si riferiscono in ugual modo sia agli uomini che alle donne.

- i membri della revisione interna devono provare di disporre di conoscenze approfondite, in particolare degli affari assicurativi, della revisione delle assicurazioni, della corporate governance, della gestione dei rischi e dei sistemi di controllo interno. Il responsabile della revisione interna deve garantire che la regolarità della gestione e l'adeguatezza dell'organizzazione interna (compr. l'EED), della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno siano valutate da revisori qualificati;
- i revisori interni dispongono in particolar modo di ampie conoscenze dei principi, dei processi e delle tecniche di revisione come pure dei principi e delle procedure per la presentazione dei conti nel campo delle assicurazioni;
- essi conoscono i principi e i concetti della conduzione aziendale, i metodi quantitativi nonché i sistemi di informazione informatizzati e i loro rischi;
- essi dispongono di una conoscenza di base di diversi settori dell'economia aziendale e dell'economia nazionale, del diritto commerciale e del diritto fiscale;
- i revisori interni ampliano le loro conoscenze e le loro capacità e altre loro qualifiche grazie a un regolare perfezionamento.

### 5.3 Rapporto

La revisione interna redige tempestivamente e in maniera appropriata all'attenzione del consiglio d'amministrazione o del comitato di verifica un rapporto su tutte le constatazioni importanti fatte durante la revisione. Le lacune gravi devono essere comunicate senza indugio al consiglio d'amministrazione (o al comitato di verifica).

Si devono creare dei processi che garantiscono che il consiglio d'amministrazione, il comitato di verifica e la direzione siano informati e possano reagire rapidamente in presenza di problemi gravi.

La revisione interna redige, almeno una volta all'anno, un rapporto completo sulla sua attività di revisione all'attenzione del consiglio d'amministrazione (o del comitato di verifica). Dopodiché il rapporto deve essere presentato all'ufficio di revisione esterno. Per contro, l'ufficio di revisione esterno mette a disposizione della revisione interna i suoi rapporti. Su richiesta, la revisione interna mette a disposizione dell'ufficio di revisione esterno singoli rapporti su temi specifici (art. 29 cpv. 4 LSA).

### 5.4 Garanzia della qualità

Raccomandiamo alla revisione interna di lasciar effettuare a intervalli regolari, ma almeno ogni cinque anni, un controllo della qualità (quality review) del suo lavoro da un organo indipendente e qualificato. Questi può essere, ad esempio, un ufficio di revisione esterno autorizzato a effettuare le revisioni delle assicurazioni, la revisione interna di un'altra impresa di assicurazione o un organo designato dall'ASRI.

## 5.5 Scorporo della revisione interna dell'azienda

Previa approvazione dell'UFAP i compiti della revisione interna o parti di essi possono essere trasferiti:

- a. alla revisione interna della società madre di un gruppo, purché l'impresa di assicurazione sorvegliata sia inclusa nei processi di controllo e di gestione strategica del gruppo;
- b. a un ufficio di revisione esterno riconosciuto dall'UFAP che è indipendente dall'ufficio di revisione esterno già incaricato dall'impresa di assicurazione conformemente all'articolo 28 LSA;
- c. a un fornitore di prestazioni esterno che è indipendente dall'ufficio di revisione esterno già incaricato dall'impresa di assicurazione conformemente all'articolo 28 LSA.

## 5.6 Esonero dall'obbligo di istituire la revisione interna

In casi giustificati, le imprese di assicurazione possono essere esonerate dall'obbligo di istituire la revisione interna. L'UFAP può accordare l'esonero se l'impresa di assicurazione non dispone di una struttura di rischio complessa, ad esempio se non sussistono grandi rischi operazionali, rischi di mercato e di credito (ivi compr. le implicazioni interne al gruppo) nonché rischi assicurativi.

## 6 Entrata in vigore o disposizioni transitorie

Le imprese di assicurazione attualmente sottoposte all'UFAP adempiono alle prescrizioni della presente direttiva entro il 1° gennaio 2008.

Le imprese di assicurazione già operative devono presentare la domanda di scorporo ai sensi del numero 6.5 della presente direttiva entro il 1° gennaio 2008 (art. 216 cpv. 9 OS).

Le imprese di assicurazione già operative devono presentare all'UFAP la domanda di esonero dall'istituzione di una revisione interna entro il 31 marzo 2007.

In caso di modifiche della struttura dell'organizzazione o delle condizioni quadro, è possibile presentare in qualsiasi momento nuove domande.

Ufficio federale delle assicurazioni private

Herbert Lüthy  
Direttore